

ACCORDO CONVENZIONALE PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE AUTONOMO LAICALE DI CULTO SANTUARIO DI OROPA AL COMUNE DI BIELLA PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E MONUMENTALE DI OROPA E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO AI FINI DELLA FRUIZIONE TURISTICA – SACRO MONTE DI OROPA.

Il presente schema costituisce elemento di massima e potrà essere integrato in sede di stipula.

REPERTORIO N.

L'anno il giorno del mese di, in Biella, nel Palazzo Municipale, in via Battistero 4.

Avanti a me Dott....., Segretario Generale del Comune di Biella, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, sono comparsi i Signori:

- per il Comune di Biella, C.F. 00221900020,, nato a (..), il....., il quale interviene nel presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, nonché dell'art. 66 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo (nel seguito "Concessionario") autorizzato alla stipulazione del presente atto dal provvedimento sindacale Prot. n.del domiciliato, per la funzione esercitata, presso la sede del Comune stesso, in via Battistero n. 4;

e

- per l'Amministrazione del Santuario di Oropa, C.F....., il legale rappresentante.....nato a (..), a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.....del(nel seguito denominata "Concedente"),

nel seguito denominate anche "le Parti" quando indicate congiuntamente.

Al fine di formalizzare la volontà manifestata dai rispettivi enti e finalizzata a disciplinare il futuro assetto, il restauro conservativo e l'utilizzo del complesso monumentale di Oropa ed in particolare il cosiddetto "Sacro Monte di Oropa" che appartiene al sistema dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia riconosciuto Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nell'anno 2003;

Premesso che:

il Comune di Biella, dichiarato "Città Creativa UNESCO" nell'ottobre 2019, intende partecipare al *bando per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese-patrimonio materiale ed immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative* approvato dalla Regione Piemonte con D.D. n. 102 del 24/04/2020, al fine di

valorizzare e recuperare il complesso monumentale del sacro Monte di Oropa, costituito da 19 cappelle situate al di fuori delle mura del Santuario e dedicate alla vita della Madonna e ad episodi di fede cristiana;

Considerato che:

- il territorio biellese punta sulla valorizzazione delle molteplici risorse storico-culturali e naturalistiche del proprio territorio montano quali elementi di importante attrazione turistica e potenzialità di sviluppo economico, quali i santuari di rilievo nazionale, le testimonianze di valore storico-culturale, le riserve naturali;
- il Sacro Monte di Oropa, incidente sul territorio del Comune di Biella, è di proprietà dell'Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa;
- le risorse culturali, architettoniche e religiose rappresentano, insieme all'elevata qualità del paesaggio, dei parchi, delle montagne, elementi di alto valore simbolico e identitario della comunità locale;

il Sacro Monte di Oropa quale sito UNESCO "Sacri Monti di Piemonte e Lombardia", "patrimonio dell'umanità" è costituito da una cosiddetta "*core zone*" e da una zona di contorno definita "*buffer zone*", come individuate nell'elaborato P5 del Piano Paesaggistico Regionale (approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017), che riconosce all'articolo 33 delle Norme di Attuazione i Siti (*core zone*) e le relative aree esterne di protezione inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco (*buffer zone*) come ambiti meritevoli di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 135, comma 4, lettera d. del D.Lgs n.42/2004 s.m.i, e per tali ambiti assume quali obiettivi prioritari: a. la salvaguardia dell'identità storica e culturale; b. la tutela del patrimonio edilizio di impianto storico; c. la salvaguardia dell'integrità territoriale da non frammentare; d. la salvaguardia dell'impianto scenico paesaggistico-percettivo; e. la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio agricolo- produttivo, storico-artistico e ambientale; impartendo direttive per la tutela delle visuali dalla *buffer zone* alla *core zone* e viceversa, la conservazione e la valorizzazione degli elementi del paesaggio rurale e naturale, delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive, dei materiali, degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito con particolare riferimento alle modalità di realizzazione degli interventi di recupero e delle eventuali nuove costruzioni e infrastrutture, per la garanzia di un alto livello qualitativo degli interventi edilizi, per la riqualificazione e valorizzazione delle aree compromesse, mitigando gli elementi di detrazione visiva, con particolare attenzione alla valorizzazione degli assi viari di accesso alla *core zone*;

Rilevato che:

- l'Amministrazione Comunale ha esplicitamente espresso nelle linee di mandato approvate con D.C.C. n. 32/2019 la volontà di tutelare e valorizzare la montagna e Oropa, in quanto risorsa naturale, culturale e turistica del biellese, anche attraverso il network "Città delle Alpi" (la cui adesione è stata approvata con la D.G.C. n. 36 del 3.2.2020),

con le attività ad essa collegate, istituendo un Assessorato dedicato nonché la volontà di fornire, in collaborazione con l'Amministrazione del Santuario, supporto e visibilità agli eventi previsti per Oropa 2021, che sicuramente porteranno un incremento dell'afflusso turistico e avranno significativa ed ampia risonanza mediatica;

- che l'Incoronazione della Madonna di Oropa, ripetuta per la quinta volta presso il complesso santuarioale ogni 100 anni, a partire dal 1620 (e posticipata al 2021 causa emergenza da COVID-19), è gesto liturgico ma è affiancato da eventi, progetti ed iniziative di interesse e richiamo in ambito nazionale con la partecipazione di visitatori da tutto il mondo;
- l'Amministrazione del Santuario d'Oropa, proprietaria dei terreni e dei fabbricati facenti parte del complesso monumentale del Sacro Monte, ha messo gratuitamente a disposizione del Comune di Biella il progetto definitivo per la realizzazione degli interventi di valorizzazione e recupero del predetto Sacro Monte;
- in esecuzione della D.G.C. n. del....., occorre procedere alla sottoscrizione di apposito accordo convenzionale con l'Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1- OGGETTO

Il Concedente concede in uso gratuito al Concessionario, che accetta, gli immobili o porzioni di immobili, siti nel Comune di Biella, località Santuario di Oropa, Via Santuario di Oropa n. 480, catastalmente censiti al NCT/NCEU di Biella, Fogli 14-15-16, meglio identificati nella planimetria in allegato (ALLEGATO A).

Il Concedente concede altresì gli spazi ed il diritto di accesso ai medesimi per la realizzazione delle opere infrascritte come sarà meglio definito dal Concedente al Concessionario nell'approvazione del progetto o dei progetti esecutivi degli interventi ai sensi del d.lgs.50/2016 smi. L'oggetto della concessione d'uso di cui al presente atto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "gli immobili ovvero le porzioni di immobili".

Art.2- DOCUMENTI INTEGRATIVI

I documenti e le planimetrie di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo convenzionale.

Art.3- DURATA E DECORRENZA

La concessione avrà la durata di anni 30 (trenta), con decorrenza - per gli adempimenti in essa previsti- dalla data di stipula. Eventuali nuove pattuizioni dovranno essere convenute dalle parti in forma scritta, escludendo ogni possibilità di recesso e di tacito rinnovo per ciascuna delle Parti.

Il Concedente si impegna a mantenere la destinazione stabilita per gli immobili e le aree di cui all'art. 1 per tutta la durata dell'accordo.

Art.4- VALORIZZAZIONE

La concessione di cui all'art. 3 garantirà la valorizzazione di un patrimonio monumentale a servizio della collettività, per un importo finanziato con i fondi FESR 2014/2020 di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 102 del 24/04/2020 dell'importo complessivo (compreso co-finanziamento) di Euro..... a condizione che la domanda di finanziamento formulata dal Comune di Biella ai sensi della predetta Determinazione Dirigenziale sia valutata positivamente, ed il contributo sia erogato nella misura richiesta.

Art.5- USO DEGLI IMMOBILI E PORZIONE DEGLI STESSI

La sottoscrizione del presente atto convenzionale costituirà titolo legittimante alla presentazione delle richieste di finanziamento e autorizzazioni di rito e previste dalla Legge, per la realizzazione degli interventi e dei lavori di cui trattasi oltreché per l'approvazione dei progetti e per la cantierizzazione degli interventi stessi, dell'accessibilità per l'attuazione dei medesimi e per la fruizione pubblica del complesso monumentale. Specifico accordo tra le parti, condiviso con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, prevederà orari e giorni settimanali per l'apertura al pubblico visitatore e agli studiosi del complesso monumentale oggetto di intervento, per tutta la durata del presente accordo convenzionale. Gli immobili e le porzioni degli stessi come da schede infrascritte sono concesse esclusivamente per la disponibilità del Comune a realizzare le opere di cui ai benefici economici del FESR 2014-2020 messi a bando con D.D. della Regione Piemonte n. 102 del 24/04/2020. I beni concessi restano nella proprietà dell'Ente Laicale di Culto Santuario di Oropa ma in disponibilità e fruizione al Concessionario, nel rispetto della destinazione del luogo di culto, per il perseguimento delle finalità previste dal finanziamento pubblico su menzionato ed indicato, e principalmente per realizzare e fornire interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale e per la conservazione del patrimonio architettonico ai fini della fruizione turistica del complesso monumentale di Oropa, bene di rilevanza nazionale e patrimonio riconosciuto dall'UNESCO. Il Concedente, a propria esclusiva cura e spese, si farà carico di predisporre tutti gli elaborati progettuali, grafici e non, necessari ad avviare ed espletare le procedure autorizzative di legge. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di gestione dei beni concessi con il presente atto sono comunque a carico del Concedente.

Art.6- RESPONSABILITA'

Il Concedente con la firma del presente atto convenzionale è sollevato dalla responsabilità per la realizzazione dei lavori da parte delle ditte aggiudicatarie delle opere stesse. Ed a tal fine verranno rilasciate apposite garanzie ai sensi del D.Lgs 50/2016 s.m.i. per la tutela di danni eventuali agli immobili oggetto di intervento o verso terzi nell'ambito e durante la conduzione dei lavori e degli interventi. Le ditte aggiudicatarie produrranno polizze rapportate agli importi dei lavori ed interventi affidati, che in copia verranno depositate presso l'Amministrazione del Santuario di Oropa,

all'inizio dell'attività, da svincolarsi al termine dell'attività stessa. Il Concessionario esonera espressamente il Concedente per ogni danno e responsabilità diretta ed indiretta che possano derivare da fatti dolosi o colposi suoi, dei suoi dipendenti, collaboratori o terzi ammessi nei luoghi oggetto del presente accordo durante l'esecuzione dei lavori.

Il Concessionario ovvero i suoi appaltatori o aggiudicatori si obbligano altresì ad osservare tutte le norme di prevenzione antinfortunistica e di tutela della pubblica sicurezza relative all'attività espletata nei luoghi oggetto di convenzione nella fase di realizzazione dei lavori, rilevando indenne l'Amministrazione del Santuario di Oropa.

Art.7- IMPEGNI GENERICI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

Il Concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non danneggiare gli immobili o porzione degli stessi e delle aree circostanti di proprietà del Concedente. Il Concessionario solleva il Concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa della realizzazione delle opere infrascritte da parte dello stesso e dell'uso dei beni immobili anzidetti.

A tal fine, il Concessionario dichiara di stipulare entro l'inizio dei lavori, con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da responsabilità civile generale verso i terzi, danni ai beni, al proprietario ed a terzi derivanti anche da incendio, scoppio, immissione d'acqua, responsabilità civile per attività edili e ne consegnerà copia al Concedente.

Il Concedente provvede a consegnare al Concessionario il progetto definitivo per l'attuazione delle opere oggetto del presente accordo, redatto in conformità al D.Lgs n. 50/2016 smi, al DPR n. 207/2010 per quanto applicabile ed al Decreto 49/2018.

Le Parti si impegnano altresì a disporre lo specifico atto volto alla fruizione pubblica del complesso monumentale del Sacro Monte di Oropa restaurato e mantenuto ai fini della conoscenza e della conservazione anche ai fini della valorizzazione del bene culturale e dell'attrazione turistica, anche in recepimento di quanto indicato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

Art.8 - IMPEGNI SPECIFICI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario con la stipula del presente atto assume impegni specifici che saranno dettagliati ed integrati in sede di approvazione del progetto esecutivo e delle successive aggiudicazioni degli appalti per l'esecuzione delle opere previste.

Art.9- CONSEGNA, RESTITUZIONE ED ACCESSO AGLI IMMOBILI

Alla data di stipula del presente atto il Concessionario viene immesso nella disponibilità dei beni immobili o porzioni di essi, mediante consegna da parte del Concedente della stessa nello stato di fatto in cui attualmente si trovano. Il Concessionario potrà usare detti immobili o porzione degli stessi nei limiti dell'uso convenuto, come dettagliato nel

progetto esecutivo di cui all'articolo 7 del presente accordo. Il Concessionario avrà facoltà di accedere ai citati immobili, direttamente o a mezzo dei professionisti incaricati e/o delle ditte aggiudicatrici delle opere di cui trattasi, munite dei mezzi e dei macchinari necessari per l'espletamento delle proprie attività, per effettuare gli interventi e i lavori relativi all'attuazione del progetto finanziato, impegnandosi a recare il minor disagio possibile al Concedente e ai terzi. Al termine dei lavori e degli interventi previsti dal progetto unitario, il Concessionario provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione degli impianti cantieristici, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato in forza del presente atto. Successivamente, al termine dei lavori l'uso degli immobili restaurati e risanati, sarà riservato esclusivamente alla fruizione pubblica e all'accessibilità del complesso monumentale per le visite e per gli studi come da specifico atto tra le parti, garantendo comunque fino al termine del presente atto, la disponibilità dei beni secondo le finalità qui richiamate, e per la valorizzazione e la conservazione del complesso monumentale del Sacro Monte di Oropa.

Art.10 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La presente Convenzione sarà registrata a cura del Concessionario.

Art. 11– ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente atto le parti eleggono quale domicilio:

- il Concessionario in Biella presso la sede Municipale, via Battistero n.4, Biella.
- Il Concedente presso la sede di Oropa, Via Santuario di Oropa n. 480, Biella.

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente atto non avranno alcun valore.

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Il Concessionario ed il Concedente si danno reciprocamente atto che il foro competente per le controversie relative alla presente convenzione è quello di Biella.

Art. 13- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali del Concedente saranno trattati dal Concessionario solo per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria;

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, il Concessionario potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi; - soggetti che svolgono per conto del Concedente compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza; - soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Concessionario anche nell'interesse dei propri fornitori;

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dal Concessionario. I dati personali del Concedente potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti del Concessionario i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. Il Concedente autorizza espressamente il Concessionario al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 14.

In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, sul fatto che il presente Accordo Convenzionale si intenderà risolto automaticamente e di diritto qualora il Comune di Biella non acceda al finanziamento di Euro.....di cui al bando approvato dalla Regione Piemonte con D.D. n. 102 del 24/04/2020 (*Bando per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese-patrimonio materiale ed immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative*).

Letto, confermato e sottoscritto.